



CITTA' DI CAVARZERE

(Provincia di Venezia)

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 in data 27/03/2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 24/05/2017

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Art. 4 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 5 - Occupazioni abusive

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

TITOLO III - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 - Richiesta di occupazione

Art. 8 - Istruttoria

Art. 9 - Rilascio della concessione

Art. 10 - Contenuto del provvedimento di concessione

Art. 11 - Obblighi del concessionario

Art. 12 - Revoca, sospensione e modifica della concessione

Art. 13 - Rinuncia della concessione

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 15 - Subentro nella concessione

Art. 16 - Rinnovo e proroga della concessione

Art. 17 - Anagrafe delle concessioni

TITOLO IV – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 - Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Istituzione e ambito di applicazione

Art. 19 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

Art. 20 - Criteri di determinazione delle tariffe

Art. 21 - Classificazione delle strade

Art. 22 - Determinazione delle misure di tariffa base ordinarie

Art. 23 – Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

Art. 24 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

Art. 25 - Agevolazioni - Maggiorazioni

Art. 26 - Esenzioni

Art. 27 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 28 - Sanzioni

Art. 29 - Contenzioso

Art. 30 - Riscossione coattiva

Art. 31 - Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone

Art. 32 - Il responsabile del canone

Art. 33 - Rimborsi

Art. 34 - Discipline transitorie e finali

Allegato A: Elenco delle vie comunali suddivise per categoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) “*Canone*”, il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuate dal presente regolamento;
 - b) “*Concessione*”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione permanente e temporanea;
 - c) “*Occupazione*”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente una utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
 - d) “*Suolo pubblico*” o “*Spazio pubblico*”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - e) “*Patrimonio indisponibile*” le aree di proprietà del Comune utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione;
 - f) “*Regolamento*”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione.

Art. 2 Ambito e scopo del regolamento

1. Il regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.
2. Il regolamento istituisce il canone e ne disciplina la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni. Classifica le strade, aree e spazi pubblici secondo la loro importanza ai fini dell’applicazione del canone.

TITOLO II OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all’interno del centro abitato, così come previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche è concessa nel rispetto delle norme e dei regolamenti speciali vigenti in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o

associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

5. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento;
 - b) alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - c) alle occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune.

Art. 4

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili o comunque periodiche.
4. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
5. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono considerate permanenti.
6. La Giunta Comunale può adottare annualmente direttive relative ai criteri di durata, frequenza, numero di occupazioni contestuali nell'area del centro storico con specifico riferimento alle occupazioni temporanee relative a manifestazioni ed iniziative di carattere sociale, religioso, culturale, politico in genere.

Art. 5

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli articoli 12 e 14 del presente regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Le occupazioni abusive, accertate con apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 28. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento

concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Servizio comunale competente, il quale provvede ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2 del presente regolamento per le occupazioni abusive, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Servizio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'articolo 6.
2. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, etc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale.
3. La domanda, redatta in competente bollo, deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti o sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni e prescrizioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. Le domande di occupazione di suolo pubblico devono essere presentate:
 - a) almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'occupazione, per le occupazioni temporanee;
 - b) almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, per le occupazioni permanenti;
5. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse.

6. Si considera sottoscritta la domanda presentata in via telematica da un richiedente della cui identità vi è certezza in quanto identificabile mediante firma digitale o altro procedimento atto ad identificare l'origine della richiesta.
7. Per particolari tipologie di occupazione, ove richiesto dal Comune, la domanda deve essere corredata da eventuali documenti integrativi ritenuti necessari ai fini dell'esame dell'istanza (planimetrie, relazione tecnica, foto, ecc. ...).
8. La concessione è sempre rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
9. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.
10. La domanda per le occupazioni temporanee non può essere presentata prima dei 10 mesi antecedenti l'inizio dell'occupazione.
11. *Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, per conferenze, incontri e simili, alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, o per condizioni personali o sociali, verificati a livello statutario. (comma aggiunto con delibera C.C. n. 35 in data 24/05/2017).*
12. *Le domande per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare: la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", l'art. 3 della Costituzione Italiana, la legge 20 giugno 1952, n° 645, nota come Legge "Scelba", e della legge 25 giugno 1993, n° 205 nota come legge "Mancino". (comma aggiunto con delibera C.C. n. 35 in data 24/05/2017).*

Art. 8

Istruttoria

1. Le domande di concessione saranno sottoposte ai pareri dell'ufficio di polizia urbana nonché dell'ufficio di Igiene Pubblica della competente A.S.L. ove occorra.
2. Nella istruttoria della domanda, gli uffici comunali dovranno tenere particolarmente conto delle esigenze della circolazione, della pubblica sicurezza e della estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
3. Il Comune dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Per le occupazioni temporanee il termine per la autorizzazione o diniego è stabilito in almeno tre giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Art. 9

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - canone di occupazione;
 - marca da bollo;
 - eventuali spese di sopralluogo;
 - eventuale deposito cauzionale.
2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita dal competente Ufficio nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
- 3. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.
- 4. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
- 5. Nella concessione possono essere inserite delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature od imposta l'adozione di speciali dispositivi di tutela dell'area da occupare e per la sicurezza della circolazione.
- 6. L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritta formale autorizzazione edilizia a norma del vigente Regolamento, nè ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
- 7. Nell'ipotesi suddetta la efficacia del provvedimento di occupazione del suolo pubblico è subordinata all'ottenimento della concessione edilizia, autorizzazione, dichiarazione o segnalazione inizio attività.
- 8. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 10

Contenuto del provvedimento di concessione

- 1. Il provvedimento concessorio deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi dell'area concessionata;
 - b) le prescrizioni, di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
 - d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 11;
 - e) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento.
- 2. Il provvedimento concessorio deve prevedere:
 - a) l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme speciali;
 - b) il divieto di subconcessione, in quanto la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale;
 - c) la possibilità di utilizzare il bene mediante persone di fiducia o del legale rappresentante indicato dal concessionario;
 - d) la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Art. 11

Obblighi del concessionario

- 1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso, ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
- 2. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
- 3. Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione, e/o del

personale di P.S.

4. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, sono tenuti al pagamento anticipato del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'articolo 27, comma 4, e salvo i casi in cui la concessione sia stata rilasciata in via telematica con pagamento effettuato con addebito sul conto corrente del richiedente.

Art. 12

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. Il Responsabile del servizio in qualsiasi momento può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca, la sospensione e la modifica danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.
2. Il provvedimento di revoca è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la revoca, con invito a presentare osservazioni o deduzioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento definitivo di revoca viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato.

Art. 13

Rinuncia della concessione

1. E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone un preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato nella misura indicata all'art. 33 del Regolamento, dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.
2. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 9, commi 2 e 3.

Art. 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c) mancato versamento del canone nei trenta giorni successivi alla scadenza prevista dal presente Regolamento;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) per violazione del disposto di cui agli articoli 10, comma 2 – lett. b), e 15 relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal responsabile del Servizio competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. La concessione si estingue:
 - a) per scadenza del termine previsto ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 13.

Art. 15

Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta indicandone gli estremi della concessione.
2. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.
3. In caso di subingresso per trasferimento di gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, colui che cessa non può invocare il diritto alla restituzione di quanto già pagato. La regolarizzazione dell'obbligo patrimoniale fra i due soggetti dovrà essere oggetto di accordo fra gli stessi.

Art. 16

Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Servizio competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 7 del presente regolamento, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda di rinnovo e proroga della concessione segue lo stesso "iter" previsto in via generale dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
5. In nessun caso potranno essere prese in considerazione istanze riguardanti rilascio, rinnovo o proroga di concessioni all'occupazione di suolo pubblico ove risultino eventuali pendenze da parte del richiedente in merito a pregressi versamenti del canone di occupazione.

Art. 17

Anagrafe delle concessioni

1. Il Servizio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso Servizio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Istituzione e ambito di applicazione

1. A decorrere dall'anno 2017 è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
3. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e

temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

4. Alle concessioni di occupazione si applica il canone secondo le tariffe indicate nell'art. 22 del presente regolamento.
5. In sede di prima istituzione del canone di concessione, la relativa prima definizione delle tariffe è inserita nel presente regolamento. I successivi provvedimenti di modifica ed integrazioni tariffarie sono riservati alla competenza esclusiva della Giunta Comunale.

Art. 19

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 20

Criteri di determinazione delle tariffe

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta del coefficiente di valutazione economica dell'occupazione stabilito in base agli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art. 21

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, secondo l'elenco allegato A al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. I coefficienti di valutazione economica assegnati alle diverse categorie di classificazione delle aree sono i seguenti:

Categoria	Coefficiente
1 [^]	1,00
2 [^]	0,60
3 [^]	0,30

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area destinata a verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti.
4. Le strade e le piazze di nuova istituzione si considerano appartenenti alla medesima

categoria delle strade circostanti o dalle quali derivano; qualora queste siano classificate in differenti categorie si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata, fino alla loro formale classificazione.

Art. 22

Determinazione delle misure di tariffa base ordinaria

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI :

per le occupazioni permanenti ordinarie di suolo, soprassuolo e sottosuolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

1^ Categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
€ 33,05	€ 19,83	€ 9,92

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

per le occupazioni temporanee ordinarie di suolo, soprassuolo e sottosuolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di :

1^ Categoria	2^ Categoria	3^ Categoria
€ 2,45	€ 1,47	€ 0,74

Art. 23

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

- Il coefficiente di valutazione economico (CVE) dell'occupazione, stabilito dalle seguenti tabelle, è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base fissata dall'art. 22.

OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Tipologia Occupazione	Coefficiente
Occupazione ordinaria del suolo pubblico	1,00
Occupazione sopra o sottostanti suolo pubblico	0,34
Occupazione con tende fisse o retrattili e simili	0,30
Passi carrabili	0,50
Divieto di sosta a richiesta di proprietari accessi carrabili o pedonali	0,12

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Tipologia Occupazione	Coefficiente
Occupazione ordinaria del suolo pubblico	1,00
Occupazione sopra o sottostanti suolo pubblico	0,33
Occupazione con tende fisse o retrattili e simili	0,30
Occupazione per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate dagli spettacoli viaggianti	0,30
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,30
Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20
Occupazioni realizzate con posteggio dai commercianti su aree pubbliche in occasione del mercato settimanale del venerdì	0,35

Art. 24

Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

OCCUPAZIONI PERMANENTI: **Canone = (T) x (CVE) x (mq o ml)**

dove:

- **(T)** è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica, desumibile dalla tabella di cui al precedente art. 22;
- **(CVE)** è il coefficiente di valutazione economica, desumibile dalla tabella di cui al precedente art. 23;
- **(mq o ml)** sono i metri quadrati o lineari risultanti dall'atto di concessione.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: **Canone = (T) x (CVE) x (mq o ml) x (gg)**

dove:

- **(T)** è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica, desumibile dalla tabella di cui all'art. 22;
- **(CVE)** è il coefficiente di valutazione economica, desumibile dalla tabella di cui al precedente art. 23;
- **(mq o ml)** sono i metri quadrati o lineari risultanti dall'atto di concessione;
- **(gg)** sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, sia per le occupazioni temporanee che per le permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
3. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare, nella misura prevista per le singole tipologie indicate all'articolo 23. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno, nella misura prevista per le singole tipologie indicate all'articolo 23.
5. Viene applicata la tariffa giornaliera per intero anche nel caso l'occupazione temporanea effettiva risulti inferiore alle ventiquattro ore.
6. Per la tipologia di occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, ove l'occupazione temporanea risulti inferiore alle 12 ore al giorno, il canone finale risultante viene ridotto del 30%.
7. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni la tariffa ridotta del 50 per cento, compresi i primi 14 giorni.
8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è assoggettabile al canone.
9. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
10. Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione a nulla rilevando l'eventuale qualificazione come soprassuolo indicata nell'atto medesimo.
11. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi

altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e armadi telefonici, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46, così come previsto dall'art. 18 della legge 488/990 e successive modificazioni e integrazioni. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.), registrata al mese di dicembre di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

12. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.
13. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.
14. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
15. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
16. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente e fino a mille metri quadrati e del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.
17. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche antistanti le attività commerciali il canone viene determinato escludendo i giorni di non utilizzo del suolo, purché venga garantito lo sgombero dell'area in modo da rendere nuovamente disponibile all'uso pubblico l'area stessa, secondo le modalità ed i tempi indicati in concessione.
18. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche con tavolini, ancorché rivesta sempre carattere di temporaneità, può essere concessa anche per l'intero anno, fatta eccezione per quelle occupazioni che possono ostacolare la viabilità pubblica e la sosta, ovvero che insistono su aree interessate da manifestazioni. L'eventuale mancato utilizzo non darà luogo a rimborsi;
19. La profondità e la larghezza dell'occupazione verrà di volta in volta concordata con i competenti uffici comunali.

Art. 25

Agevolazioni – Maggiorazioni

1. Il canone può essere maggiorato o ridotto fino alla sua esenzione con provvedimento della Giunta Comunale per i casi di:
 - a) occupazioni relative ai posteggi isolati posti in piccoli nuclei residenziali o in località isolate e sparse, carenti di servizi commerciali, individuati con provvedimento della Giunta comunale;
 - b) occupazione di aree o zone del Comune nelle quali vengono effettuati lavori di

pubblica utilità o che comportino rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale

- c) occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune.
- d) occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative organizzate direttamente dal Comune, ovvero da altri soggetti e ritenute di specifico interesse per il comune di Cavarzere

Art 26

Esenzioni

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, a condizioni di reciprocità;
 - b) le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, sempreché siano connesse esclusivamente all'esercizio del culto;
 - c) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
 - d) le occupazioni per le quali viene corrisposto un canone onnicomprensivo stabilito in sede di convenzione con i concessionari;
 - e) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, i monumenti commemorativi;
 - f) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato;
 - g) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
 - i) le occupazioni temporanee e permanenti con impianti pubblicitari in genere soggette all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - k) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati.
 - l) le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici, senza riscontro economico, nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - n) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
 - o) le occupazioni per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative patrocinate dal Comune, quando la Giunta comunale ne disponga espressamente l'esenzione e non

risultati prevalente l'attività di vendita e/o somministrazione, nonché le attività di enti non commerciali non aventi finalità di lucro, di cui alla Legge 460/97

- p) le occupazioni effettuate con pedane, manufatti e/o accessi posti in essere per i portatori di handicap;
- q) le occupazioni effettuate ai fini della raccolta dei rifiuti;
- r) le occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di manutenzione o ristrutturazione edilizia di durata non superiore a 6 ore.
- s) i traslochi di durata non superiore a 6 ore che non richiedano interventi sulla viabilità;
- t) le occupazioni effettuate per potature di piante e alberi, di durata non superiore a 6 ore.

Art. 27

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato ad anno solare ed il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso d'anno il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al momento del rilascio dell'atto di concessione.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione salvo per gli operatori commerciali su area pubblica titolari di concessione pluriennale che devono versare l'importo annuale entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. Per i commercianti ambulanti "precari" al mercato settimanale, l'importo deve essere versato, entro il giorno di mercato stesso, direttamente all'agente di Polizia Municipale in servizio presso il mercato ed incaricato alla riscossione. A fronte del pagamento, l'agente di Polizia Municipale incaricato alla riscossione rilascerà apposita ricevuta e appena terminate le operazioni di riscossione deve provvedere a versare presso il Tesoriere Comunale le somme riscosse.
4. Se il canone dovuto per le occupazioni permanenti e per quelle del mercato settimanale è di importo superiore ad € 258,23 può essere corrisposto in due rate, di eguale importo, aventi scadenza:
 - a) la 1^a rata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile;
 - b) la 2^a rata entro e non oltre il 31 ottobre.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.
6. Il canone non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore a:
 - a) Euro 5,16 per le occupazioni permanenti;
 - b) Euro 2,58 per le occupazioni temporanee.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 28

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva, risultante dal verbale di contestazione redatto dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, si determina in capo al contravventore, l'obbligo di corrispondere un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Si applica inoltre alle occupazioni abusive, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a due volte l'ammontare di detta indennità; per le occupazioni abusive, a causa del protrarsi dell'occupazione oltre il termine di scadenza indicato nella concessione, si applica la sanzione in misura pari all'ammontare della stessa indennità.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili con la sanzione di sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Alle occupazioni abusive non soggette al pagamento del canone in quanto esenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 150,00.

Art. 29

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 30

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso articolo 52.

Art. 31

Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione e accertamento del canone

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52, commi 5, lett. b) e c), e 7 del D. Lgs. 446/97, può stabilire di affidare, anche disgiuntamente, l'espletamento della riscossione e/o liquidazione e/o accertamento del canone ad uno dei soggetti indicati all'art. 52, 5 comma, lettera b).

Art. 32

Il responsabile del canone

1. L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale gestione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.
3. In caso di affidamento a terzi delle attività di cui al precedente art. 31, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 33
Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile del Servizio competente. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
2. Per i termini di prescrizione e per gli interessi legali dovuti, si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 34
Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2. Le concessioni/autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e se non con esso contrastanti, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari.
3. Qualora per effetto dell'entrata in vigore del presente regolamento non debba essere effettuato alcun pagamento per occupazioni di suolo pubblico che erano tenute al pagamento della TOSAP o di altri canoni, il titolare della concessione deve comunque comunicare al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è da intendere abrogato il precedente "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con delibera C.C. n. 27 in data 29/04/1994 e s.m.i. ed ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente regolamento.